

SOLUZIONI ESAME 2024

ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO PENALE

Caso assegnato al corso IUS&LAW anno 2024 - Traccia 12

Tizia, madre del piccolo Sempronio, di soli 2 anni, innervosita da una notte insonne, a causa del pianto insistente del figlioletto, lo colpisce con uno schiaffo, il piccolo impatta con la testa sulla barra di legno del lettino riportando un grave trauma cranico.

Dopo qualche istante di pianti, il piccolo non dà più alcun segno di vita, e Tizio convinta di averlo ucciso, decide di occultare il cadavere all'interno dell'armadio, riponendolo in un sacchetto di plastica, per poi potersene disfare in seguito.

Dall'esito della disposta autopsia risulta che Sempronio pur avendo riportato un notevole trauma cranico, è deceduto per asfissia a seguito della condotta della madre che lo aveva chiuso, ancora vivo all'interno del sacchetto di plastica.

In esito al giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Roma, condanna Tizia alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (artt. 61 n. 1, 5 e 11, 575 e 577 c.p.c.)

Il candidato, assunte le vesti del difensore del legale di Tizia, rediga l'atto di appello, soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottesi al caso in esame.

COMMENTO

La vicenda che vede protagonista Tizia viene ben descritta ed identificata come composta da due differenti azioni o condotte attribuendo alla seconda la morte del figlioletto.

Visto l'esito del procedimento di primo grado è evidente che la Corte di Assise di Roma ha inteso ricostruire il dolo omicidiario nelle azioni della madre a titolo generale tale da permeare con intenzione inequivoca tutto l'operare della stessa accomunando entrambe le fasi così da configurare l'art. 575 c.p. con aggravanti annesse.

La possibile difesa di Tizia può trovare spazio in ordine ad una differente valutazione che si può offrire dell'elemento soggettivo delle due condotte in modo da poterle considerare in via autonoma.

Si può, in via principale, ambire ad una assai meno grave contestazione, che mettendo in dubbio il dolo omicidiario nella prima parte della condotta della madre, vada a ricondurre il contegno nel reato di lesione volontarie ex art. 582 c.p.c. visto anche che le modalità dichiarate si esauriscono in un unico schiaffo che, fatalità, porta ad un urto della testa con la barra del lettino e solo quest'ultimo determina la progressiva perdita di conoscenza e non la violenza dello schiaffo suddetto.

In ragione di questa prospettazione, la seconda condotta per come descritta nei presupposti di fatto, finisce inevitabilmente per ricadere nella figura dell'omicidio colposo ex art. 589 c.p.c. dato che è riscontrabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'errore ed il conseguente elemento soggettivo colposo che permea la condotta vista la convinzione di Tizia che Sempronio sia già spirato.

Qualora però, il quadro istruttorio dovesse confermare una situazione caratterizzata dal dolo omicidiario, si dovrebbe in ogni caso proporre una difesa più puntuale in questo ambito opponendo alla teoria del dolo generale sposata dal giudice di primo grado, quella del **"dolo colpito a mezza via dall'errore"** che consentirebbe di degradare le conseguenze alla ipotesi meno grave di tentato omicidio e di omicidio colposo (in continuazione).

Orbene, in questo caso andrebbe decisamente esclusa la responsabilità a titolo di dolo intervenendo in tale direzione il dettato dell'art. 47 c.p. che riconosce rilievo scusante all'errore sul fatto del reato: la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che la **volontà dell'ultimo atto sia infatti effettiva**, non potendosi ricavare in via ipotetica attraverso un procedimento fondato su presunzioni e condotto alla stregua dell' "id quod plerumque accidit".

Ne consegue che, allorquando la condotta del soggetto sia consapevolmente diretta a realizzare un evento e questo si produca non già per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non "sub specie" di delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento del fatto può essere punito a titolo di colpa, se è previsto dalla legge come delitto colposo". Se l'evento mortale risulta, in altri termini, esser frutto di un decorso causale differente da quello immaginato non può ritenersi sussistente il coefficiente doloso il cui *cono di luce* non può che inglobare tutti gli elementi che compongono la struttura del reato. Secondo una felice espressione, verrebbe in rilievo un caso di **dolo colpito a mezza via dall'errore**, un dolo cioè indirizzato inizialmente ad un evento che però viene raggiunto attraverso un differente percorso eziologico cui fa da sfondo uno stato di ignoranza del reo.

Quindi, esclusa la rimproverabilità del singolo delitto di omicidio doloso, la fattispecie, atteso l'intervento dell'errore, va necessariamente scissa in due differenti segmenti: l'omicidio colposo ed il tentato omicidio.

Infatti, se manca il dolo del reato consumato di omicidio, non fa certo difetto quello della sua forma tentata (art. 56 c.p.) essendo che senza dubbio l'agente "attenta" alla vita del soggetto passivo.

Il delitto di tentato omicidio quindi non potrà che concorrere con il reato di omicidio colposo intervenuto nella seconda fase della fattispecie quando, pensando di eliminarne il corpo, l'agente cagiona nel concreto la morte della vittima.

Si consideri inoltre come la duplicità di azioni e di illeciti rinvenibile nel caso di specie valga a porre un netto *discrimen* rispetto ad istituti quali l'*aberratio cause* che implica invece la presenza di un'unica condotta il cui decorso eziologico viene a svilupparsi diversamente da come immaginato.

Cass. pen. sez. I, 17 novembre 2015 n. 15774 e Cass. pen. 23 marzo 2007 n. 12466

In particolare, nel caso di Tizia la traccia afferma esplicitamente come la stessa abbia maturato la certezza del decesso del figlio e solo in conseguenza di ciò abbia deciso per la successiva azione che ha, invece, nella realtà causato la morte.

Pare dunque plausibile che a Tizia possano in realtà essere attribuiti i delitti di tentato omicidio e di omicidio colposo: il primo per aver cercato di provocare la morte di Sempronio colpendolo, il secondo per averne provocato la morte con una condotta invece tesa a confondere le tracce del delitto.

L'atto di appello dovrà dunque puntare ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.